

## Pre-intesa tra la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, la RSU e le OO.SS. del Comparto in materia di regolamentazione uniforme della pausa mensa

### Pausa mensa

- ~~1. Tutto il personale dipendente è tenuto ad effettuare una interruzione dell'attività lavorativa minima di 30 (trenta minuti), massima di 2 (due) ore, tra le ore 12.00 e le ore 15.00.~~
2. Il dipendente che effettua un orario di servizio inferiore a 6 (sei) ore continuative non è tenuto ad alcuna interruzione.
3. La pausa mensa fruita al di fuori della sede di lavoro dovrà sempre essere attestata da timbratura.
4. Qualora il dipendente stia svolgendo servizio fuori sede, la pausa pranzo, solo se superiore a 30 minuti, dovrà essere attestata da mancata timbratura. Nel caso in cui la pausa sia inferiore a 30 minuti, il sistema sottrarrà in automatico 30 minuti di pausa.
5. In caso di mancata timbratura della pausa, la SC Gestione Risorse Umane decurerà comunque in automatico 30 minuti di presenza.
6. Qualora la prestazione lavorativa giornaliera ecceda le 6 (sei) ore continuative, il dipendente ha l'obbligo di effettuare una pausa di almeno 30 (trenta) minuti.
7. L'esercizio del diritto è indisponibile da parte del lavoratore, in quanto finalizzato al recupero delle energie psico - fisiche ed all'eventuale consumazione del pasto.
8. Le timbrature di interruzione del servizio, registrate al fine di effettuare la pausa, che siano inferiori alla pausa minima - 30 (trenta) minuti -, saranno ricondotte automaticamente alla pausa minima.

### Servizio mensa e servizio sostitutivo della mensa

1. L'Agenzia, tenuto conto della estensione del suo ambito territoriale e della carenza di mense aziendali, assicura a tutti i dipendenti il diritto al servizio mensa o al servizio sostitutivo della mensa mediante la fornitura di buoni pasto del valore nominale di € 7 (sette), di cui € 1,40 a carico del dipendente.
2. L'Agenzia si impegna a garantire l'ottimale erogazione del servizio sostitutivo della mensa, stipulando idonee convenzioni con servizi di ristorazione operanti sul territorio, al fine di assicurare la corrispondenza del valore nominale del buono pasto con il prezzo della prestazione di ristorazione.
3. Hanno diritto al servizio sostitutivo della mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza in servizio ed in relazione all'articolazione dell'orario di servizio, ad esclusione di coloro che operano presso sedi aziendali ove sia attivo un servizio mensa gestito direttamente o indirettamente dall'Agenzia.
4. Ai dipendenti, sebbene operanti presso strutture aziendali munite di servizio mensa gestito direttamente o indirettamente dall'Agenzia, quando svolgano una attività fuori sede che non consenta loro di fruire del servizio mensa nella propria sede di lavoro, sarà garantito il servizio sostitutivo della mensa.
5. Le seguenti fattispecie sono considerate quali giornate di effettiva presenza in servizio:
  - l'attività di aggiornamento obbligatorio fuori sede, nel caso il corso non preveda il pranzo;
  - prestazioni lavorative richieste al dipendente in giornate non lavorative.
6. Il servizio sostitutivo della mensa è garantito al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno nei giorni lavorativi nei quali si verificano entrambe le seguenti condizioni:
  - il dipendente assicura una prestazione lavorativa non inferiore a n. 4 (quattro) ore, pausa esclusa, che inizi o termini nell'intervallo temporale riservato alla pausa mensa - 12.00 / 15.00;



- il dipendente abbia effettuato timbrature di interruzione e di ripresa del servizio nell'intervallo temporale di cui al punto precedente.
7. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale il servizio sostitutivo della mensa è garantito nei giorni nei quali si verificano tutte le seguenti condizioni:
    - l'orario di servizio giornaliero prevede espressamente la pausa mensa;
    - il dipendente assicura una prestazione lavorativa non inferiore a n. 4 (quattro) ore, pausa esclusa, che inizi o termini nell'intervallo temporale riservato alla pausa mensa – 12.00 / 15.00;
    - il dipendente abbia effettuato la pausa mensa secondo le modalità di cui al punto precedente.
  8. In considerazione della specificità dell'articolazione degli orari di taluni servizi aperti il sabato, la domenica e festivi, al personale ad essi assegnato il servizio sostitutivo della mensa viene garantito per ogni giornata di lavoro con prestazioni lavorative non inferiori a n. 4 (quattro) ore.
  9. L'importo del buono pasto fornito a titolo di servizio sostitutivo sarà oggetto di revisione nel caso dovessero intervenire nuove disposizioni contrattuali e/o legislative.

### Dichiarazione congiunta

Le Parti ribadiscono che il contenuto del punto 3 del paragrafo "Servizio mensa e servizio sostitutivo della mensa" attiene al servizio mensa gestito direttamente o indirettamente (appalto) dall'Agenda, e non ad eventuali convenzioni con mense gestite da altre aziende.

Milano, 12 settembre 2016

La Delegazione di Parte Pubblica

*[Handwritten signatures of the Public Party Delegation]*

La Delegazione di parte Sindacale

*[Handwritten signatures of the Syndicate Delegation]*  
RSD - *[Signature]*  
CISL FP MILANO E TROPICI *[Signature]*  
FIALS Giuseppe Gello  
UIL FPL *[Signature]*  
CONFSAL FIALS *[Signature]*  
FP CGIL Torino Oliva  
*[Signature]*  
FSI - CONFINTESA *[Signature]*  
FP CIL MILANO *[Signature]*  
UIL FPL MILANO E LOMBARDIA  
*[Signature]*  
FP CGIL LODI *[Signature]*